



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 33 DEL 26-10-2021

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 03.03.2021 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
PARAVISI BRUNA GISELLA	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
ZUCCHI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
LODIGIANI SIMONE	CONSIGLIERE		X
PARON ELISA	CONSIGLIERE	X	
CAGNANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
CIUSANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
PULLICELLI SABINA	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		10	1

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .

Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 83 del 18-10-2021

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 03.03.2021 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Presentata dal Servizio: TECNICO

Allegati: 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente relaziona evidenziando la necessità di provvedere alla valorizzazione di un appezzamento di terreno avente una estensione di 100 mq., limitrofo al centro sportivo, con l'allocazione di un impianto tecnologico di telecomunicazione;

Il Consigliere Comunale Sabina Pullicelli chiede se attualmente esistono delle antenne sul territorio Comunale;

Il Sindaco Presidente comunica che sul territorio Comunale esiste già un'antenna in Viale dell'Artigianato;

PREMESSO CHE:

a) la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 avente ad oggetto "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'articolo 58, rubricato «Ricognizione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali», al comma 1 prevede che: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione."

b) il comma 2 del medesimo articolo 58 stabilisce inoltre che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente."

c) L'art. 95-bis. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) della legge regionale 11.03.2005, n. 12, stabilisce:

1. Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.

2. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

3. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16.12.2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 con esclusione della

proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica";
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 6 del 03.03.2021 avente ad oggetto: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali" con la quale si dava atto dell'inesistenza di beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la relazione dell'ufficio Tecnico relativa alla individuazione di un piccolo appezzamento di terreno limitrofo al centro sportivo di un'area verde non attrezzata, individuata al catasto terreni al Foglio 4 Particella 1134 di 100 mq, appezzamento suscettibile di valorizzazione con l'allocatione di un impianto tecnologico di telecomunicazione.

RITENUTO pertanto di modificare la delibera C.C. n. 6 del 03.03.2021 inserendo nel piano delle valorizzazioni l'area identificata catastalmente al foglio 4 Particella 1134 di mq. 100;

Dato atto che a seguito del suddetto inserimento l'area in questione assume la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

Ritenuto di trasformare la suddetta area in beni disponibile e di destinarla ad Impianti tecnologici art.43 del PGT ;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

Con n. 3 astenuti: Consiglieri Comunali Sabina Pullicelli, Dario Pisati, Alessandro Ciusani, tutti gli altri favorevoli;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni tutte di cui in premessa la deliberazione C.C. n. 6 del 03.03.2021 inserendo nel piano delle valorizzazioni l'area identificata catastalmente al Foglio 4 Particella 1134 di mq. 100;

2. Di dare atto che a seguito del suddetto inserimento l'area in questione assume la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

3. di destinare la suddetta area nel PGT (Piano del Governo del Territorio) come zona per realizzazione impianti tecnologici ex art. 43 del PGT;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato,;

Con voti unanimi ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione N° 33 del 26-10-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 03.03.2021 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate